STIPULA DI CONTRATTO

L'ANCE Trieste, rappresentata dal suo Presidente pro tempore ing. Alessandro Settimo e dalla delegazione composta dai Signori Roberto Tassi e Davide Favretto

e

il Sindacato provinciale FENEAL UIL di Trieste, rappresentato da Marco Dessanti,

il Sindacato provinciale FILCA CISL di Trieste, rappresentato da Giorgio Libera e Giorgio Lazzarini,

il Sindacato provinciale FILLEA CGIL di Trieste, rappresentato da Adriano Sincovich, Marino Romito e Saša Tomić,

visti

- il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 20 maggio 2004
- l'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2006
- il C.C.P.L. del 24 febbraio 2003
- l'Accordo provinciale del 26 luglio 2007
- l'Accordo provinciale dell'11 aprile 2008

convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSA

In occasione della definizione degli Accordi di rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro Integrativo al CCNL del 24 febbraio 2003 le Parti come sopra rappresentate

convengono

di avviare un percorso che, attraverso il coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore, porti il sistema edile della provincia di Trieste ad intraprendere un'efficace azione di contrasto di tutti quei fattori che determinano distorsioni concorrenziali ed attui nel contempo meccanismi premiali per le aziende locali in regola con i pagamenti alla Cassa Edile della provincia d Trieste, contrastando i fenomeni di irregolarità retributiva e contributiva a danno dei lavoratori;

decidono

per il perseguimento di tali obiettivi di costituire un Tavolo sul comparto delle costruzioni anche al fine di definire le opportune azioni da intraprendere per implementare le politiche sulla sicurezza, sulla tutela della salute dei lavoratori, sulla formazione e si rivolga alle altre Associazioni sociali e alle Istituzioni locali per una concertazione attiva.

In particolare, le Parti concordano che è necessario lavorare congiuntamente per una nuova politica industriale del comparto edile che assumendo il principio della qualità si caratterizzi con:

- azioni mirate a rafforzare la capacità operativa delle imprese e la loro struttura;
- azioni mirate a far nascere un mercato delle costruzioni innovato e legato ai processi di infrastrutturazione della Provincia, del recupero urbano e del territorio nonché della nuova edificazione di qualità;
- azioni di sostegno delle imprese locali, che consentano di affrontare le difficoltà cicliche del mercato ma insieme mirino ad elevare il loro grado di efficienza e di competitività;
- azioni di intervento sul mercato del lavoro capaci di qualificare i contenuti professionali, la qualità delle prestazioni, le condizioni organizzative dei lavoratori.

Le Parti sottoscrivono contestualmente, a latere del presente contratto, protocolli separati concernenti:

- il mercato del lavoro e la regolarità
- la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori
- gli Enti bilaterali in edilizia

PARTE PRIMA

RELAZIONI SINDACALI

ART. 1

TEMPI E PROCEDURE DEL CONFRONTO FRA LE PARTI A LIVELLO PROVINCIALE

Nel riconfermare l'impianto relazionale previsto dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 si conviene che, fra le Parti firmatarie del presente contratto si svolgano, in via ordinaria, due incontri all'anno indicativamente nel mese di marzo e ottobre.

Tali incontri saranno utilizzati per effettuare una valutazione congiunta e complessiva dell'andamento del settore nonché per compiere una verifica sull'attuazione da parte degli Enti bilaterali delle decisioni assunte dalle parti stesse nel Contratto Provinciale e/o in altre Intese.

I temi oggetto del confronto riguarderanno in particolare:

1. il mercato del lavoro;
2. la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
3. la formazione;
4. la sicurezza e salute dei lavoratori;
5. l'esame dell'attività degli Enti Bilaterali e l'analisi dei bilanci degli Enti stessi.

Gli Organi ed i Direttori dei settori degli Enti sono incaricati di predisporre apposite relazioni e documentazione sulle materie di rispettiva competenza che saranno formalizzate alle parti almeno 15 giorni prima degli incontri. Si concorda che ANCE Trieste invierà apposita comunicazione agli Enti citati sullo svolgimento dell'incontro.

Su richiesta motivata di una delle Parti potranno svolgersi ulteriori incontri. Si conviene che alla richiesta di incontro venga data risposta entro 7 giorni.

ART.2

OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

Viene istituito, presso la Cassa Edile di Trieste, l' "Osservatorio sull'andamento del settore delle costruzioni" che fornirà alle parti sociali tutte le informazioni utili richieste per il confronto sociale e alla definizione di una politica industriale.

La Cassa Edile fornirà con cadenza semestrale (marzo - ottobre) alle Parti sociali report riguardanti:

- le Imprese iscritte suddivise per caratteristiche strutturali;
- le Imprese edili iscritte alla CCIAA;

- il numero e la dimensione dei cantieri attivi e loro caratteristiche;

- il numero e la qualità del personale impiegato complessivamente;

- il numero degli operai che hanno manifestato espressa rinuncia al pasto caldo (art.10 CCPL)

- l'emissione, il monitoraggio delle procedure e dei termini di rilascio del Durc e l'analisi delle situazioni di non congruità;

- il numero e la dimensione dei subappalti in essere nel periodo monitorato con l'evidenza del numero e la qualità del personale impiegato;

- il numero, la dimensione e la tipologia degli appalti pubblici in essere nel periodo considerato.

Si impegna pertanto la Cassa Edile a definire con l'Edilmaster Scuola Edile e il CPT tutte le più utili sinergie per realizzare non solo con efficienza e razionalità l'Osservatorio suddetto ma anche per ricercare e definire le necessarie economie di scala.

ART. 3

SISTEMA INFORMATIVO ENTI BILATERALI

Fermo restando gli obblighi previsti dal CCNL, a fronte dei molteplici compiti assegnati dagli Accordi agli Enti Bilaterali e delle dinamiche riscontrate, si ritiene utile definire le seguenti coordinate per garantire un efficace e razionale flusso delle informazioni fra gli stessi e le Parti sociali.

A) Gli Enti sono tenuti ad inviare preventivamente alle Associazioni partecipanti al sistema bilaterale le circolari predisposte per imprese e lavoratori e ne cureranno la pubblicazione sul portale web www.ediliziaentionline.it

B) In caso di difficoltà interpretative su disposti contrattuali e/o regolamentari le Direzioni della Cassa Edile e degli altri Enti formalizzano appositi quesiti alle Organizzazioni territoriali firmatarie dei Contratti.

C) Al fine di agevolare i lavori delle parti sociali il Direttore della Cassa Edile formalizzerà entro 30 giorni dalla firma della presente intesa tutte le disposizioni regolamentari locali in vigore per imprese e lavoratori.

D) La Cassa Edile e gli altri Enti bilaterali forniscono, attraverso i propri rappresentanti, alle Associazioni costitutive, tutte le informazioni sulle proprie attività che consentono alle stesse di esercitare le prerogative derivanti dagli Accordi contrattuali. Invitano inoltre il Direttore della Cassa Edile a definire entro 30 settembre 2008 apposito atto regolamentare della Cassa Edile sull'accesso alle informazioni e che sarà allegato al nuovo Regolamento della Cassa Edile in fase di definizione.

E) Si impegna il Direttore della Cassa Edile - in occasione della predisposizione dei Bilanci Consuntivi – a definire apposito allegato in cui evidenzi gli adempimenti assegnati agli Enti e lo stato della loro realizzazione.

Nota a verbale

Resta inteso che le comunicazioni di cui al punto A) dovranno venir vistate, prima del loro invio, dai rispettivi comitati di Presidenza.

ART. 4

PROCEDURE RELATIVE ALLE NOMINE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI BILATERALI

Al fine di chiarire vari aspetti procedurali e gli adempimenti in capo ai vari soggetti si conviene:

A) i Presidenti degli Enti, o in caso di impedimento i Vice Presidenti, formalizzano alle parti sociali, partecipanti al sistema bilaterale, le scadenze dei rispettivi organi sociali previste dai rispettivi Statuti con 30 giorni di anticipo. Nella nota verrà indicato il numero di componenti da designare da parte di ogni Associazione con riguardo ai disposti statutari dei singoli Enti.

B) le parti sociali nomineranno i propri rappresentanti al massimo entro 10 giorni dalla scadenza dell'organo onde consentire la pienezza delle funzioni statuarie. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate a tutte le parti sociali entro la data di scadenza dell'organo da rinnovare.

C) le lettere di nomina, firmate dai legali rappresentanti delle Associazioni partecipanti al sistema bilaterale, oltre ad essere inviate al Presidente dell'Ente in oggetto saranno inviate per conoscenza alle altre Associazioni sociali.

D) per il rinnovo dei Presidenti e di Vice Presidenti i soci fondatori si impegnano a formalizzare le nomine di propria competenza oltre che agli Enti per conoscenza alle Associazioni partecipanti al sistema bilaterale.

E) le Organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL si impegnano, inoltre, ad inviare con lettera congiunta la nomina relativa alla Vice presidenza.

Al fine di agevolare gli adempimenti evidenziamo le date attuali di nomina degli organi e le relative scadenze:

Cassa Edile:	Comitato di Gestione:	01/07/2005 - 30/06/2008
	Consiglio Generale:	01/07/2005 - 30/06/2008
	Presidente:	01/07/2005 - 30/06/2008
	Vice Presidente:	01/07/2005 - 30/06/2008
Scuola Edile:	Comitato di Gestione:	15/10/2005 - 14/10/2008
	Presidente:	12/10/2005 - 12/10/2008
	Vice Presidente:	15/10/2005 - 16/10/2008
C.P.T.:	Comitato di Amministrazione:	01/08/2005 - 30/07/2008

Presidente:	01/08/2005 - 30/07/2008
Vice Presidente:	01/08/2005 - 30/07/2008

Il Direttore della Cassa Edile tiene l'evidenza delle nomine effettuate e delle scadenze degli Organi di tutti gli Enti.

ART. 5

DIRITTI DI INFORMAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Viste le norme vigenti che regolano l'appalto e il subappalto e fermo restando l'impegno per l'applicazione integrale degli articoli 13 e 14 del CCNL del 20 maggio 2004, è fatto obbligo alle imprese di procedere alla comunicazione di cui al punto b), secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 14 del vigente CCNL, oltre che alla Cassa Edile, ai delegati di cantiere e/o alla FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL provinciale, e/o affiggendo copia all'albo sindacale così come da fac simile allegato al presente CCPL.

Detta comunicazione, che conterrà l'esatta e completa denominazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nonché l'indicazione delle opere oggetto dell'appalto o del subappalto, deve essere tassativamente effettuata quindici giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio del medesimo.

L'impresa appaltante assicurerà anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locale spogliatoio, refettorio, mensa...) a servizio dei propri dipendenti.

Nell'ambito dei diritti sindacali stabiliti dal CCNL 20 maggio 2004 e dai contratti integrativi territoriali, i lavoratori edili delle imprese appaltatrici e subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente Accordo.

Con riferimento alle disposizioni degli art. 13 e 14 del CCNL 20 maggio 2004, le parti firmatarie del presente Accordo danno mandato alla Cassa Edile ad adottare le necessarie determinazioni per consentire alle parti stesse l'accesso alle comunicazioni delle imprese in materia di appalto e/o subappalto.

A tal fine la Cassa Edile provvederà a trasmettere alle parti con periodicità almeno mensile l'elenco delle denunce di nuovo lavoro pervenute nel mese precedente.

ART. 6

MODALITÀ DI APPLICAZIONE NORMATIVA SUI DIRITTI SINDACALI

In riferimento al disposto della Legge 300/70 nonché del CCNL 20 maggio 2004, artt. 103 - 104 - 105 - 106 e 107 si conviene quanto segue:

a) A tutte le Imprese è fatto obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali un Albo per le comunicazioni sindacali preferibilmente nel refettorio e/o spogliatoio. Nelle sedi fisse delle Imprese più grandi (magazzini/uffici) verrà concordato la collocazione - tra la Direzione e le organizzazioni sindacali provinciali.

b) Nelle Imprese o cantieri con più di 50 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciamo richiesta, di un locale idoneo per l'espletamento dei loro compiti.

c) In tutte le unità produttive (Imprese o singoli cantieri) i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione dei problemi sindacali durante l'orario di lavoro, nel limite di 10 ore annue retribuite, nonché fuori dell'orario di lavoro.

Viste le caratteristiche del settore potranno svolgersi su indicazione delle RSU o delle organizzazioni sindacali provinciali:

- assemblee di cantiere a cui potranno partecipare tutti i lavoratori sia delle Imprese operatrici che subappaltatrici ivi operanti.
- assemblee territoriali, a cui potranno partecipare lavoratori di più Imprese, in tal caso le organizzazioni sindacali provinciali invieranno la comunicazione di indizione dell'assemblea all'Associazione datoriale e alle Direzioni delle singole Imprese.

d) Fermo restando la disciplina prevista dall'art. 23, Legge 300/70 nonché dall'art. 105 del CCNL 20 maggio 2004 si conviene che ai lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali venga confermato, per l'operato di tale rappresentanza, il cumulo su base trimestrale dei permessi sindacali singolarmente spettanti.

f) Nel 2008 si procederà alla elezione delle RSU, dove possibile, promosse da FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL di Trieste.

Nota a verbale

ANCE Trieste si adopererà presso i propri associati per un'azione informativa in materia.

ART. 7

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Qualora insorga controversia individuale sull'applicazione delle disposizioni del CCNL o del CCPL le Parti stipulanti si impegnano a privilegiare ed a far promuovere dalle imprese e dai lavoratori il ricorso all'esperimento di un tentativo di conciliazione presso la sede di Ance Trieste, in via preliminare all'attivazione della procedura di conciliazione presso la Commissione competente in materia.

Gli aspetti tecnici ed organizzativi per l'attuazione di detta previsione sono definiti nel Protocollo sub allegato n 2.

PARTE SECONDA

NORMATIVA

ART. 8

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale è di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni per settimana dal lunedì al venerdì, salvo quanto previsto in materia di riposi annui dall'art. 5, lett. B) del CCNL 20 maggio 2004 attraverso la fruizione di permessi individuali retribuiti.

Onde assicurare il reale godimento dei permessi retribuiti individuali, le Imprese comunicheranno agli operai richiedenti le ore di permesso maturate.

Si ribadisce l'obbligo per le Imprese di corrispondere in occasione dei permessi individuali l'anticipazione del trattamento economico per tali permessi nelle forme e con le modalità stabilite dal CCNL 20 maggio 2004.

Nota a verbale

Le parti concordando nel rilevare nell'uso improprio dei contratti part-time un elemento utilizzato per una scorretta concorrenza a danno sia delle imprese virtuose sia dei lavoratori, condividono nel ritenere l'orario a part-time in edilizia non compatibile con l'effettiva fruizione nel mercato del lavoro - salvo alcuni casi particolari - auspicando che i contratti di questo genere vengano stipulati con l'avvallo delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto, ovvero con una stipula presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

ART. 9

AMBIENTE DI LAVORO

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, è obbligo delle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi e sufficientemente areato nei mesi caldi;

b) un locale distinto ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi e sufficientemente areato nei mesi caldi;

c) servizi igienico – sanitari con acqua corrente fredda e calda;

d) eventuali attrezzature necessarie al servizio mensa e/o pasto caldo;

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio lavorativo del cantiere e comunque non oltre 15 giorni, purché il cantiere abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla sua durata.

Si riconferma la disponibilità delle Parti ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e di legge in materia di antinfortunistica, igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 10

PASTO CALDO – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Nell'intento di migliorare le condizioni di lavoro nel settore edile nella provincia di Trieste equiparandole - per quanto possibile - agli altri comparti industriali, si riconosce la necessità di garantire e privilegiare il diritto alla fruizione del pasto caldo in cantiere.

Le imprese sono pertanto tenute, a partire dal 01/06/08, a fornire a tutti gli operai ed impiegati tecnici di cantiere, tramite il convenzionamento con apposita società di ristoro collettivo, un pasto caldo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane ovvero di altra composizione ma di analogo apporto calorico.

Qualora condizioni oggettive, anche riferite alla collocazione logistica del cantiere, non consentano di attivare il servizio del pasto caldo veicolato presso il cantiere, le imprese saranno tenute ad assicurare il servizio del pasto caldo presso pubblici esercizi o mense aziendali convenzionate.

A decorrere dal 01/06/08 il costo del pasto caldo, di cui ai precedenti commi, viene stabilito in un importo massimo di 8 euro, al netto dell'Iva, suddiviso nella misura del 75% a carico dell'impresa e il 25% a carico del dipendente.

A decorrere dal 01/01/09 il costo sarà suddiviso nella misura dell'80% a carico dell'impresa e il 20% a carico del dipendente.

Nell'impossibilità di attuare il servizio secondo le modalità sopra indicate ovvero qualora i dipendenti del cantiere interessato manifestino espressa rinuncia in forma scritta – tramite il modello allegato al presente contratto - verrà corrisposta un'indennità giornaliera sostitutiva di mensa pari a 5,29 euro.

Copia del modulo di rinuncia volontaria al pasto caldo dovrà venir consegnato alla Direzione aziendale ed, a cura della stessa, trasmesso o consegnato per conoscenza alla Cassa Edile di Trieste.

Le Parti si riservano di aggiornare l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa adeguandolo ad eventuali futuri incrementi del limite di esenzione contributiva e fiscale.

Le prestazioni di cui al presente articolo vanno corrisposte nel caso di presenza giornaliera di almeno quattro ore.

Restano salve le diverse situazioni di miglior favore eventualmente in atto all'entrata in vigore del presente Contratto.

<u>Nota a verbale</u>

Ance Trieste si impegna a stipulare apposita convenzione, di cui fornirà copia alle OO.SS., a favore delle imprese associate per l'affidamento della miglior gestione del servizio "pasto caldo veicolato" di cui trattasi.

ART. 11

LAVORO A COTTIMO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 20 maggio 2004, rimane inteso che la comunicazione ivi prevista dovrà esplicarsi attraverso una descrizione del lavoro oggetto del cottimo e della composizione della squadra e sarà affissa all'albo di cantiere.

Rimane inteso inoltre che tutti i lavoratori del cantiere (cottimisti e non) usufruiranno degli stessi servizi e delle stesse attrezzature.

Agli operai specificatamente vincolati alle squadre di cottimo in funzione ausiliaria, dovrà essere corrisposta per le ore effettivamente prestate - oltre alla retribuzione - la percentuale minima di cottimo prevista dal vigente CCNL.

Nota a verbale

Con specifico riguardo a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo le parti si impegnano a che non si verifichino situazioni discriminatorie nell'ambito del cantiere.

ART. 12

INDUMENTI DI LAVORO

La Cassa Edile di Trieste è tenuta a fornire agli operai iscritti: un paio di scarpe antinfortunistiche ed una tuta o abito di lavoro con periodicità annuale; un giubbotto invernale con periodicità triennale (con decorrenza dal 1 ottobre 1998).

Nel caso di operai addetti ai lavori di impermeabilizzazione con l'uso di materiali bituminosi, operai addetti ai lavori di pavimentazione stradale, operai addetti all'impianto di betonaggio (tipo ORU) dell'impresa, il ricambio della tuta o abito di lavoro e delle calzature avrà cadenza semestrale. Qualora nel corso dell'anno gli indumenti di lavoro si rendono inutilizzabili per usura anticipata, o per strappi accidentali, la loro sostituzione su richiesta diretta degli interessati verrà fatta immediatamente dalla Cassa Edile, previa restituzione del vestiario inutilizzabile che verrà successivamente distrutto.

Il personale dovrà ricevere la fornitura entro il 31 marzo di ogni anno.

Il personale ha l'obbligo di indossare le forniture della Cassa Edile e di usare i dispositivi di protezione individuale comunque consegnati dall'impresa .

Il Direttore della Cassa Edile, sentite le parti, predispone, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, entro il 30/06/08, apposito Regolamento per la gestione della fornitura del vestiario da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione che contenga:

- le procedure amministrative ed i tempi in ordine dei materiali da parte delle imprese e di distribuzione degli stessi agli operai;
- le modalità di acquisto dei materiali;
- le modalità di tenuta dei dati della distribuzione;
- le possibili variazioni qualitative delle forniture;

- i sistemi di controllo delle forniture;
- la previsione dell'adeguato finanziamento.

L'impresa è in ogni caso libera di fornire direttamente al proprio personale gli abiti e le scarpe antinfortunistiche fermo restando la fornitura minima prevista dal presente articolo.

Resta inteso che in questa ipotesi l'impresa provvederà a riprodurre sulla tuta o abito di lavoro il logo fornito dalla Cassa Edile.

Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile entro il mese di gennaio gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature.

ART. 13

FERIE

In attuazione dell'art. 15 del CCNL 20 maggio 2004, si concorda che nel periodo 1/31 agosto agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo compreso tra Natale e Capodanno.

Qualora, per comprovate esigenze di ordine tecnico e produttivo, sia necessario comunque garantire anche in tali periodi la continuazione dell'attività del cantiere, dovranno essere previste opportune turnazioni tra gli addetti al cantiere medesimo concordate tra Impresa e delegati od operai entro il mese di luglio.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'Impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 15 del CCNL 20 maggio 2004

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratore; le richieste non potranno comunque essere superiori al 25% degli addetti al cantiere se formulate in forma collettiva.

Si ricorda che in base alle disposizioni di legge il periodo di ferie va computato ai fini della anzianità contributiva previdenziale e degli assegni familiari. A tal fine le Imprese segnaleranno i succitati periodi sul cedolino paga.

ART. 14

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE

E GRATIFICA NATALIZIA MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all'art. 18 del CCNL 20 maggio 2004, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 3) o 4) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, nonché sul trattamento della festività residue.

Le suddette percentuali complessive risultano così composte rispettivamente:

- gratifica natalizia 10,00%
- ferie 8,50%

L'importo delle percentuali suddette, spettanti ai lavoratori, dovrà essere accantonato da parte delle Imprese presso la Cassa Edile nella misura convenzionale netta del 14,20%.

La Cassa Edile provvederà ad effettuare il pagamento delle somme versate, corrispondenti alle suddette percentuali ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori, due volte l'anno.

Le liquidazioni agli operai, da parte della Cassa Edile avverranno come appresso indicato:

- liquidazione entro il 15 luglio: il pagamento delle quote accantonate nel semestre ottobre/marzo;
- liquidazione entro il 15 dicembre: il pagamento delle quote accantonate nel semestre aprile/settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile.

ART. 15

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E PERIODO DI CARENZA

Quale condizione di miglior favore in atto in provincia di Trieste, si conferma che nelle tre giornate di carenza l'integrazione al 100% del trattamento di malattia di cui al"art. 26, comma 6 lett. b del CCNL 20 maggio 2004, decorre sin dal primo giorno della malattia stessa qualora l'evento superi la durata di sette giorni.

ART. 16

TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE E PERIODO DI CARENZA

Per quanto attiene alle tre giornate di carenza riferite alle prestazioni dell'INAIL nei casi di assenza per infortunio o malattia professionale, la erogazione della prestazione di cui all'art. 27 CCNL 20 maggio 2004 verrà liquidata fin dal 2° giorno di infortunio o malattia professionale all'operaio non in prova. Tra l'altro tale ultimo requisito della prova non deve essere applicato agli infortunati che appartengono stabilmente al settore.

Rimane confermato il completamento al 100% della retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio (1° giorno).

I datori di lavoro si impegnano ad anticipare direttamente al lavoratore infortunato le prestazioni indennitarie per l'inabilità temporanea, di competenza INAIL.

Previa istanza allegata al presente contratto da presentare secondo le modalità indicate dall'INAIL, ogni singola Impresa provvederà a stipulare con l'Istituto la convenzione prevista dall'art. 70 del Testo Unico n. 1124/1965, al fine di ottenere il rimborso di quanto anticipato al lavoratore.

Le Parti firmatarie del presente contratto interverranno nei confronti dell'Istituto perché assicuri la più sollecita definizione delle pratiche.

PARTE TERZA

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 17

INDENNITA' LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 20 maggio 2004 e ferme restando le modalità di computo e di cumulabilità ivi previste, agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio sotto elencate vengono riconosciute, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A Lavori vari

2	Lavori eseguiti con martelli demolitori pneumatici non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	**10%**
13	Lavori di puntellatura e di demolizione di strutture pericolanti o comunque eseguiti in stabili insicuri	**16%**
23	Lavori su zattere volanti o di montaggio e smontaggio di impalcature tubolari, zattere su colonne mobili	**20%**
24	Lavori per la costruzioni di impalcature a castello	**11%**
25	Lavori di sgombero di neve e ghiaccio nelle vie cittadine	**6%**
26	Lavori in forni	**11%**
27	Lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione anche su impianti di produzione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura e alla spruzzatura	**10%**
28	Lavori riconducibili a tecniche alpinistiche, eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili	**15%**

Gruppo B lavori in galleria

29	Per il personale addetto al fronte di perforazione, ecc. ecc.	**55%**
30	Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, ecc. ecc.	**31%**
31	Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione, ecc. ecc.	**22%**

Gruppo C lavori in cassone ad aria compressa

32	Indennità sotto acqua (palombari e cassonisti)	**150%**

Gruppo D lavori marittimi

(per il personale regolato dal presente contratto, imbarcato su natanti che escono dal porto)

33	Indennità rischio mine	**10%**
34	Indennità per i lavori fuori porto	**15%**
35	Indennità per trasferimento natanti	**20%**

Nota a verbale

Le OO.SS. avendo constatato una difficile applicazione della normativa su richiamata auspicano un impegno comune a promuoverne il rispetto. Le OO.SS. promuoveranno iniziative di strumentazione dei lavoratori al fine del pieno riconoscimento di quanto pattuito.

ART. 18

INDENNITA' DI TRASFERTA

Si concorda che la trasferta, intesa come periodo necessario per raggiungere il luogo di lavoro e farne rientro, sia un disagio effettivo per gli operai che deve essere giustamente indennizzato.

L'indennizzo è da riconoscersi in maniera diversificata, in proporzione alle distanze effettivamente percorse.

Vista la specificità della provincia di Trieste, posizionata geograficamente alla estremità della Regione e del territorio nazionale, considerata la gradualità per il raggiungimento delle province vicine, vengono individuate - per definire l'ubicazione dei cantieri ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta - tre fasce di percorrenza, così definite:

- fascia 1) provincia di Gorizia;
- fascia 2) provincia di Udine per il Medio e Basso Friuli;
- fascia 3) provincia di Pordenone, provincia di Udine per l'Alto Friuli, fuori regione Friuli – Venezia Giulia.

L'indennità di trasferta viene riconosciuta per tutti gli operai dipendenti di Imprese aventi sede in Provincia di Trieste e che vengono comandati a prestare la loro opera in località oltre i limiti territoriali della Provincia stessa.

La trasferta non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa, o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni di trasferta, vengono riconosciuti i seguenti valori:

Dal 01.08.07 al 31.07.08

- Fascia 1) 8,00 euro per l'intera giornata - 1,00 euro/ora
- Fascia 2) 9,00 euro per l'intera giornata - 1,13 euro/ora
- Fascia 3) 10,00 euro per l'intera giornata - 1,25 euro/ora

Dal 01.08.08 al 31.07.09

- Fascia 1) 9,00 euro per l'intera giornata - 1,13 euro/ora
- Fascia 2) 10,00 euro per l'intera giornata - 1,25 euro/ora
- Fascia 3) 11,00 euro per l'intera giornata - 1,38 euro/ora

Dal 01.08.09 al 31.12.09

- Fascia 1) 10,00 euro per l'intera giornata - 1,25 euro/ora
- Fascia 2) 11,00 euro per l'intera giornata - 1,38 euro/ora
- Fascia 3) 12,00 euro per l'intera giornata - 1,50 euro/ora

I valori orari sono riconosciuti nel caso di prestazione inferiore alle otto ore ed il tempo di rientro viene computato come prestazione lavorativa.

Le indennità di cui sopra non hanno rilevanza riguardo agli istituti retributivi, contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13° mensilità, premio annuo, festività, ferie, tfr, ecc.), posto che per la loro determinazione le Parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

Nota a verbale

Per il raggiungimento del luogo di lavoro verrà utilizzato un mezzo dell'azienda.

Qualora venisse utilizzato - in via eccezionale - un mezzo privato, al lavoratore che utilizza il proprio mezzo verrà riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe A.C.I. correnti.

Il lavoratore che percepisce l'indennità di cui al presente articolo è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro nell'orario stabilito per l'inizio lavoro.

Per quanto riguarda la suddivisione dei Comuni della provincia di Udine in Basso, Medio e Alto Friuli si rimanda all'elenco allegato al presente Contratto.

ART. 19

INDENNITA' AUTISTI

Premesso che i veicoli messi a disposizione dalle Imprese saranno dotati di tutte le assicurazioni di legge ed idonei alla circolazione secondo le previsioni del Codice della Strada, in caso di incidente occorso nell'ambito dell'espletamento dell'attività lavorativa dal quale derivi un provvedimento di sospensione della patente, all'operaio assunto con mansioni di autista è comunque garantito il posto di

lavoro in mansioni di carattere edile o comunque d'interesse dell'impresa, per la durata corrispondente alla sospensione stessa.

Le contravvenzioni, eventualmente comminate all'operaio assunto con mansioni di autista ovvero al dipendente temporaneamente comandato alla guida di un veicoli aziendale, per non idoneità del mezzo, segnalata dallo stesso dipendente, saranno a carico dell'Impresa.

Per contro le contravvenzioni comminate per la violazione delle norme sulla circolazione stradale rimarranno direttamente a carico del trasgressore.

Saranno del pari imputati ai soggetti sopraindicati i danni causati ai mezzi per cattiva conduzione degli stessi.

Gli autisti ed ai dipendenti temporaneamente comandati alla guida dei veicoli aziendali adibiti al trasporto di almeno tre dipendenti ai cantieri fuori Provincia e viceversa l'Impresa riconoscerà un'indennità di guida corrispondente al valore della qualifica dell'autista o del dipendente – temporaneamente comandato alla guida – pari a 1 ora per percorsi da/per la provincia di Gorizia a pari a 2 ore per le altre destinazioni.

L'indennità suddetta sarà corrisposta per ogni giorno di servizio effettivamente prestato e reso oltre l'orario normale di lavoro.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 18 del CCNL 20 maggio 2004, in quanto nella determinazione della predetta indennità è stato tenuto conto dell'incidenza per i titoli di cui gli articoli citati. Inoltre tale importo non rileva ai fini del TFR.

Restano salvi gli eventuali riconoscimenti in atto di maggior favore.

ART 20

INDENNITA' DI TRASPORTO

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo è dovuta ai dipendenti un'indennità non frazionabile giornalmente a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro e viceversa.

La misura dell'indennità è ragguagliata al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di tutta la rete servita dalla Trieste Trasporti.

L'indennità non è dovuta nel caso di assenza del lavoratore, ai più diversi titoli, per l'intero mese.

Oltre all'abbonamento mensile su tutta la rete Trieste trasporti, ai dipendenti che provengono da fuori provincia verrà corrisposto un importo pari al costo dell'abbonamento ferroviario settimanale per lavoratori, riferito al luogo di residenza del lavoratore stesso.

L'indennità non è dovuta nel caso di assenza del lavoratore, ai più diversi titoli, per l'intera settimana.

Nel caso in cui la località di residenza del lavoratore non sia servita direttamente dalla rete ferroviaria, al lavoratore verrà corrisposto inoltre un importo pari al costo dell'abbonamento al mezzo pubblico che lo rechi alla località servita dalla rete ferroviaria più prossima alla sua residenza.

La misura delle indennità su indicate dovranno essere automaticamente adeguate ad ogni variazione del costo delle tariffe di abbonamento, adottate dalle singole aziende che gestiscono il servizio di trasporto.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono dovuti comunque nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto dei dipendenti con mezzi propri.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle Aziende.

Nota a verbale

Si precisa a chiarimento che le suddette indennità sono state parificate al costo degli abbonamenti dei mezzi pubblici al solo scopo di quantificarle e di ottenere l'automatico aggiornamento.

Vanno comunque corrisposte agli eventi diritto, con le modalità suindicate, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato e senza alcun obbligo di esibire il tesserino di abbonamento o altro.

Considerata la soppressione dell'abbonamento ferroviario settimanale per lavoratori, la misura dell'indennità da corrispondere ai dipendenti che provengono da fuori provincia va calcolata sul costo dell'abbonamento ferroviario mensile ragguagliato al numero delle settimane di effettiva presenza in cantiere.

ART. 21

QUOTE SINDACALI (DELEGHE)

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL 20 maggio 2004 viene confermata la delega attualmente in essere a favore delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nella misura del 3,15% degli accantonamenti netti effettuati (14,20%) a favore degli operai per ferie, gratifica natalizia presso la Cassa Edile.

Detti importi verranno trattenuti direttamente dalla Cassa Edile (dietro presentazione di delega individuale, sottoscritta dall'operaio e convalidata dall'Organizzazione Sindacale dei lavoratori destinata del contributo) all'atto della liquidazioni semestrali delle prestazioni di cui all'art. 18 del CCNL 20 maggio 2004 ed attribuiti "pro quota" alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

La delega cessa di avere efficacia con la revoca per iscritto da parte dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell'operaio medesimo alla Cassa Edile.

La Cassa Edile istituisce nel proprio Bilancio apposito Fondo di riferimento per l'accantonamento delle quote riscosse, secondo le modalità previste dalla Convenzione dell'allegato Protocollo.

ART. 22

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

A decorrere dal 1° luglio 2007 l'indennità territoriale di settore per le varie categorie degli operai edili è stabilita nei valori sotto indicati:

- Operaio 4° livello Euro 1,23 all'ora

- Operaio specializzato - 3° livello	Euro 1,16	all'ora
- Operaio qualificato - 2° livello	Euro 1,04	all'ora
- Operaio comune - 1° livello	Euro 0,89	all'ora
- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	Euro 0,81	all'ora
- Custodi guardiani e portinai con alloggio	Euro 0,72	all'ora

ART. 23

PREMIO DI PRODUZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2007 il premio di produzione per le varie categorie degli impiegati edili è stabilito nei valori sotto indicati:

- Quadri-Impiegato I Cat. Super -7° livello	Euro 281,99	al mese
- Impiegato I Categoria - 6° livello	Euro 258,30	al mese
- Impiegato II Categoria - 5° livello	Euro 217,19	al mese
- Assistente tecnico - 4° livello	Euro 197,81	al mese
- Impiegato III Categoria - 3° livello	Euro 182,28	al mese
- Impiegato IV Categoria - 2° livello	Euro 165,13	al mese
- Impiegato IV Categoria - 1° livello	Euro 142,15	al mese

ART. 24

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'Accordo Nazionale del 23 marzo 2006 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n.135, l'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 38, lettera d) e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3%, a decorrere dal 1° luglio 2007, e nella misura del 4%, a decorrere dal 1° settembre 2007, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio al 01.03.2006.

Gli importi dell'elemento economico territoriale in atto al momento della sigla del presente Accordo vengono conglobati nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione secondo quanto previsto dal citato Accordo Nazionale del 23 marzo 2006.

Le Parti si danno atto che nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio di Trieste, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di

Trieste e monte salari relativo; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti giudicati; numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione di finanziamenti; numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione.

In particolare le Parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato che l'andamento del settore della provincia di Trieste, alla luce dei predetti indicatori, sottende valori di tenuta e di sviluppo in termini di produttività complessiva e tali, quindi, da consentire il riconoscimento dell'Elemento Economico Territoriale nella misura sopra fissata.

Per la conferma dell'Elemento economico Territoriale nella misura massima, o per assumere determinazioni ai fini dell'eventuale variazione dello stesso in rapporto ai parametri predetti, le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.

Di seguito si riportano le tabelle di cui art. 22 del contratto integrativo provinciale del 24 febbraio 2003, modificate per effetto di quanto sopra concordato.

Elemento Economico Territoriale dal 1° luglio 2007

Operai

- Operaio 4° livello	Euro 0,15	all'ora
- Operaio specializzato - 3° livello	Euro 0,14	all'ora
- Operaio qualificato - 2° livello	Euro 0,12	all'ora
- Operaio comune - 1° livello	Euro 0,10	all'ora
- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	Euro 0,09	all'ora
- Custodi guardiani e portinai con alloggio	Euro 0,08	all'ora

Impiegati

- Quadri-Impiegato I Cat. Super -7° livello	Euro 35,92	al mese
- Impiegato I Categoria - 6° livello	Euro 32,32	al mese
- Impiegato II Categoria - 5° livello	Euro 26,94	al mese
- Assistente tecnico - 4° livello	Euro 25,14	al mese
- Impiegato III Categoria - 3° livello	Euro 23,34	al mese
- Impiegato IV Categoria - 2° livello	Euro 21,01	al mese

- Impiegato IV Categoria - 1° livello Euro 17,96 al mese

Elemento Economico Territoriale dal 1° settembre 2007

Operai

- Operaio 4° livello Euro 0,34 all'ora
- Operaio specializzato - 3° livello Euro 0,32 all'ora
- Operaio qualificato - 2° livello Euro 0,28 all'ora
- Operaio comune - 1° livello Euro 0,24 all'ora
- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti Euro 0,21 all'ora
- Custodi guardiani e portinai con alloggio Euro 0,19 all'ora

Impiegati

- Quadri-Impiegato I Cat. Super - 7° livello Euro 83,81 al mese
- Impiegato I Categoria - 6° livello Euro 75,42 al mese
- Impiegato II Categoria - 5° livello Euro 62,85 al mese
- Assistente tecnico - 4° livello Euro 58,66 al mese
- Impiegato III Categoria - 3° livello Euro 54,47 al mese
- Impiegato IV Categoria - 2° livello Euro 49,02 al mese
- Impiegato IV Categoria - 1° livello Euro 41,90 al mese

UNA TANTUM

Le Parti si danno atto che per il periodo di vacanza contrattuale viene erogato un importo forfettario a titolo di una tantum ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente Contratto, differenziato a seconda della qualifica del lavoratore impiegato o operaio secondo i valori lordi sotto riportati e che sarà liquidato con la retribuzione-salario del mese di agosto 2007:

dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007

Impiegati		Operai	
			mensile
7°LIVELLO	359.20 €	4° Livello	240.00 €
6° Livello	323.20 €	3° Livello	224.00 €
5° Livello	269.40 €	2° Livello	192.00 €
7° Livello	251.40 €	1° Livello	160.00 €
3° Livello	233.40 €	Custodi	144.00 €
2° Livello	210.10 €	Custodi con all.	128.00 €
1° Livello	179.60 €		

L'importo è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro dal 1° luglio 2006 al 1° luglio 2007.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 18 del CCNL 20 maggio 2004 in quanto nella determinazione di detto importo è stato tenuto conto dell'incidenza per i titoli di cui agli artt. citati.

Inoltre l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto.

ART. 25

CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE

In ottemperanza alle disposizioni contrattuali e di legge le imprese devono corrispondere alla Cassa Edile di Trieste la aliquote contributive che si riepilogano qui di seguito

1) **Gestione Cassa Edile 4,35%** così rideterminato a decorrere dal 1 maggio 2008:

a) gestione 1,55% di cui 0,01 a carico del lavoratore

b) vestiario 0,55%

c) malattia e infortuni 1,50%

d) prestazioni sanitarie 0,40% di cui 0,10% a carico dal lavoratore

e) prestazioni sociali 0,35%

2) **APE (Anzianità professionale edile) 4,50%**

3) **Edilmaster Scuola Edile 0,35%**

4) **Comitato Paritetico Territoriale (CPT) 0,20% dal 1° maggio 2008 e 0,30% dal 1° gennaio 2009**

5) **Quota complessiva di adesione contrattuale 1,9044%**

Con riferimento a quanto previsto dall'art.36/c, sesto comma, del CCNL 20 maggio 2004, le quote di adesione contrattuale nazionale e provinciali sono quindi confermate nella misura paritetica dello 0,9522% a carico dei datori di lavoro e degli operai.

L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato alla Cassa Edile con cadenza mensile unitamente all'importo a carico dal datore di lavoro stesso.

Relativamente al riparto delle suddette quote si rinvia alla relativa Convenzione..

Resta stabilito che tutte le percentuali contributive sopra indicate devono venire tassativamente computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL del 20 maggio 2004 nonché sul trattamento per le festività residue.

Le parti delegano inoltre il Comitato di Gestione della Cassa Edile ad attuare tutte le iniziative utile a vigilare sulla piena e puntuale iscrizione delle imprese e degli operai.

Nell'intento di sviluppare un attento monitoraggio dell'andamento finanziario degli Enti Bilaterali finalizzato alla certezza e all'equilibrio gestionale si concorda inoltre di valutare, nell'ambito delle sessioni annuali riservate all'esame dei Bilanci degli Enti, eventuali correttivi sulle aliquote contributive;

ART. 26

PRESTAZIONI CONTRATTUALI LOCALI

Al fine di aggiornare e revisionare le prestazioni contrattuali locali erogate dalla Cassa Edile e di snellire l'iter di richiesta, le Parti delegano il Direttore della Cassa Edile a predisporre un nuovo Regolamento per l'erogazione delle prestazioni locali da approvare - congiuntamente al regolamento della Cassa Edile - dal Comitato di Gestione della Cassa stessa entro il 30 giugno 2008.

ART. 27

MODALITA' EROGAZIONI SALARIALI

A far data dall'entrata in vigore ed a parziale modifica di quanto previsto dal CCNL 20 maggio 2004, agli operai dipendenti dalle Imprese operanti nella provincia di Trieste la paga verrà liquidata al mese, con la corresponsione di un acconto entro il venti del mese pari al 90 per cento delle loro spettanze.

Il pagamento della retribuzione complessiva dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dalla scadenza del mese di pertinenza.

ART. 28

VALIDITA' E DURATA

Il presente Contratto integrativo del CCNL 20 maggio 2004 è valido per tutto il territorio della provincia di Trieste fino al 31/12/2009 ed ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto salvo le diverse decorrenze stabilite nei singoli articoli.

Il presente Contratto integrativo sostituisce ed annulla tutti gli Accordi precedentemente pattuiti e rimarrà comunque in vigore sino alla pattuizione del prossimo Accordo integrativo provinciale, salvo modificazioni derivanti da Intese stipulate in sede nazionale che le Parti locali si impegnano a recepire tempestivamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

ANCE Trieste Alessandro Settimo – Roberto Tassi - Davide Favretto

FENEAL-UIL di Trieste Marco Dessanti

FILCA-CISL di Trieste Giorgio Libera – Giorgio Lazzarini

FILLEA-CGIL di Trieste Adriano Sincovich – Marino Romito – Saša Tomić

Trieste, 11 aprile 2008

ALLEGATO n° 1

VERBALE DI ACCORDO CONTROVERSIE

Considerato che l'attività di composizione delle controversie di lavoro, anche individuali, rientra tra i compiti istituzionali delle Associazioni sindacali, ANCE Trieste rappresentata dal suo Presidente pro tempore ing. Alessandro Settimo e dalla delegazione composta dai signori Roberto Tassi e Davide Favretto

e

il Sindacato provinciale FENEAL UIL di Trieste, rappresentato da Marco Dessanti,

il Sindacato provinciale FILCA CISL di Trieste, rappresentato da Giorgio Libera e Giorgio Lazzarini,

il Sindacato provinciale FILLEA CGIL di Trieste, rappresentato da Adriano Sincovich, Marino Romito e Saša Tomić,

convengono di istituire una Commissione sindacale di conciliazione cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano sottoposte.

La Commissione sindacale di conciliazione è composta da due membri, dei quali uno designato da ANCE Trieste e uno designato dalla Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La commissione ha sede presso ANCE Trieste che svolge le funzioni di segreteria con i compiti previsti dal presente Accordo.

Il lavoratore che intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti nei confronti di una Azienda associata ad ANCE Trieste può, tramite l'Organizzazione sindacale alla quale conferisce mandato, ricorrere alla Commissione sindacale di conciliazione con richiesta scritta indirizzata alla Segreteria della Commissione.

Copia dell'istanza deve essere trasmessa contemporaneamente all'Azienda interessata.

L'istanza deve contenere l'indicazione delle Parti e dell'oggetto della controversia, nonché la designazione del Componente della Commissione di parte sindacale.

Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia l'Azienda.

A seguito di tale richiesta ANCE Trieste convoca, di norma entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, un incontro con le Parti interessate avente ad oggetto l'esame della controversia ed il tentativo di conciliazione, designando contestualmente il proprio componente della Commissione.

In assenza di rapporto associativo o di mandato, la Segreteria comunicherà, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, all'Organizzazione sindacale richiedente la non esperibilità del tentativo di conciliazione.

La Commissione procede con libertà di forme; può fissare ulteriori riunioni e deve espletare il tentativo di conciliazione entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il tentativo si intende esperito ad ogni effetto.

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, terzo comma, del c.p.c.

La sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte del lavoratore e del datore di lavoro con l'assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 411, terzo comma del c.p.c., rende irrilevante qualsiasi discostamento dalle procedure previste dal presente Accordo.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo.

Le Parti, quando è possibile, possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c.

Il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso lo Sportello del Lavoro Funzione Conflitti del Lavoro della provincia di Trieste, a cura della Segreteria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, comma 3, c.p.c.

Copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle Parti contestualmente alla sottoscrizione.

In presenza di eventuali difformità interpretative del presente Accordo, le Parti firmatarie si incontreranno per effettuare i necessari chiarimenti.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, in assenza di disdetta a mezzo lettera raccomandata da una delle Parti firmatarie almeno un mese prima della scadenza.

ALLEGATO n° 2

Modulo opzione indennità sostitutiva di mensa

Alla Direzione Aziendale
e per conoscenza alla Cassa Edile di Trieste

Il sottoscritto.....

dipendente dell'impresa.....

con riferimento all'art. 10 del Contratto integrativo provinciale di lavoro 26 luglio 2007 integrato in base all'Accordo provinciale 11 aprile 2008

rinuncia

con la presente alla somministrazione del pasto caldo veicolato in cantiere e chiede in alternativa

l'erogazione dell'indennità giornaliera sostitutiva di mensa corrispondente a € 5,29.

La presente manifestazione di volontà si intende confermata fino a successiva revoca resa in forma scritta.

In fede

Firma:.....

Trieste,.....

Nota: Copia del modulo di rinuncia volontaria al pasto caldo dovrà venir trasmesso o consegnato alla Cassa Edile di Trieste a cura dell'azienda.

ALLEGATO n° 3

INAIL

Istanza art. 70 T.U.

CODICE FISCALE DITTA

ALL'INAIL DI
VIA
CAP PROVINCIA

RICHIESTA DI PAGAMENTO DI INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 70 T.U. 1124/65

DECORRENZA DELLA RICHIESTA / /

RAGIONE SOCIALE

Questa Ditta, considerato che anticipa l'indennità per inabilità temporanea ai propri dipendenti,

CHIEDE

l'applicazione dell'art. 70, 3° comma del T.U. n. 1124/65 per ottenere il rimborso di quanto anticipato.

Si impegna inoltre, qualora l'indennità di temporanea erogata da codesto Istituto superi il 100% della normale retribuzione dovuta alla scrivente, a corrispondere regolarmente la differenza ai lavoratori infortunati.

Inviare eventuale corrispondenza al seguente indirizzo:

VIA,PIAZZA, ... (vedi istruzioni) N. ro COD. ISTAT (facoltativo)

C.A.P. COMUNE PROV. NAZIONE (V. Mnc.)

E-MAIL @

N° DI TELEFONO

PRESSO

RISERVATA INAIL

DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

ALLEGATO N°4

ELENCO COMUNI BASSO, MEDIO, ALTO FRIULI sulla base della suddivisione operata dalla Aziende per i servizi sanitari della Regione

BASSO FRIULI

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

MEDIO FRIULI

Attimis, Basiliano, Bertiolo, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Grimacco, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Varmo.

ALTO FRIULI

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato , Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

MOD. 1 - DENUNCIA DELL'IMPRESA APPALTATRICE

PER APPALTI PUBBLICI E LAVORI PRIVATI

C.I.P. (*): _____

Prot. n. **:**_____

Data: _____

Codice cantiere (riservato C.E.)…….

Spett.le
CASSA EDILE TRIESTE
Via dei Cosulich, 10
34147 TRIESTE
Tel./Fax 040.2822401/434

Oggetto: *Comunicazione ex art.18, comma 7°, Legge n. 55/90 s.m.i. - ex Art. 14 C.C.N.L. Edile Industria - ex Art.17 C.C.N.L. Edile Artigianato - ex art. 32 Legge Regionale n. 14/2002 - Deliberazione n. 5 del Comitato Tecnico per la Bilateralità dd. 14.10.2005* **(**)**

Ente Appaltante/Committente : ☐ **PUBBLICO** ☐ **PRIVATO**

_____

se privato (Cap.-Comune-Loc.-Via-Nr.)_____

La sottoscritta **impresa** _____, **posizione Cassa Edile TS** _____, nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede in _____

codice fiscale _____, partita IVA _____, matricola INPS _____ posizione INAIL _____, comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'oggetto, di aver ricevuto l'esecuzione dei seguenti lavori:

- **opere appaltate** (indicare la definizione dei lavori quale risulta dagli atti di gara e del contratto di appalto, se già stipulato) _____
  _____
- **cantiere di** (indirizzo) _____
- Direttore lavori _____
- **CIG** (Cod. Id. Gara) n. _____**prot. appalto**_____dd._____
- **ammontare dell'appalto** €_____
- **costo della manodopera** sull'ammontare dell'appalto € _____o incidenza _____
- numero presumibile degli operai che verranno occupati _____
- consegna lavori/stipula contratto dd._____
- **periodo effettivo lavori con manodopera** dal _____ al _____
- numero complessivo di operai occupati nella circoscrizione di Trieste _____

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima, dall'art. 18, comma 7, della Legge 55/90, dall' art. 32 della Legge Regionale 14/2002, e dagli artt. 14 e 17 dei Contratti Collettivi, rispettivamente di Industria e Artigianato Edile, nonché dalla vigente normativa sul Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di Trieste di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia motivato interesse.

Data ……. Timbro e firma……...

(*) = Codice Identificativo Pratica da compilare a seguito richiesta di DURC per il cantiere di cui sopra.
(**)= "Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'Impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori l'avvio del singolo cantiere".

MOD. 2 - DENUNCIA DELL'IMPRESA CHE AFFIDA I LAVORI IN SUBAPPALTO

PER APPALTI PUBBLICI E LAVORI PRIVATI

C.I.P. (*):_____

Prot. n. **:**_____

Data**:** _____

Spett.le
CASSA EDILE TRIESTE
Via dei Cosulich, 10
34147 TRIESTE
Tel./Fax 040.2822401/434

Codice cantiere (riservato C.E.)……..

Oggetto: *Comunicazione ex art.18, comma 7°, Legge n. 55/90 s.m.i. - ex Art. 14 C.C.N.L. Edile Industria - ex Art.17 C.C.N.L. Edile Artigianato - ex art. 32 Legge Regionale n. 14/2002 - Deliberazione n. 5 del Comitato Tecnico per la Bilateralità dd. 14.10.2005* **(**)**

Ente Appaltante/Committente : ☐ **PUBBLICO** ☐ **PRIVATO**

_____

se privato (Cap.-Comune-Loc.-Via-Nr.)_____

La sottoscritta **impresa** _____ **posizione Cassa Edile TS** _____ con sede in _____ ai sensi ed agli effetti di cui all'oggetto, **comunica di aver affidato in subappalto** l'esecuzione dei lavori di _____

per il cantiere di_____

all'impresa_____ **posizione Cassa Edile TS**_____ con sede in_____

- **CIG** (Cod. Id. Gara) n. _____**prot. appalto**_____dd._____
- subappalto n._____ dd._____
- **ammontare del subappalto** € _____
- **costo della manodopera** sull'ammontare del subappalto €_____o incidenza_____%_
- **periodo effettivo lavori con manodopera** dal _____ al _____
- numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati sarà di _____.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di Trieste di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia motivato interesse.

Data ……. Timbro e firma……...

N.B.: da trasmettersi unitamente al Mod. 3 – Denuncia dell'Impresa subappaltatrice

(*) = Codice Identificativo Pratica da compilare a seguito richiesta di DURC per il cantiere di cui sopra.
(**)= "Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'Impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori l'avvio del singolo cantiere".

MOD. 3 - DENUNCIA DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

PER APPALTI PUBBLICI E LAVORI PRIVATI

C.I.P. (*):_____

Prot. n. **:**_____

Data**:**_____

Spett.le
CASSA EDILE TRIESTE
Via dei Cosulich, 10
34147 TRIESTE
Tel./Fax 040.2822401/434

Codice cantiere (riservato C.E.)…….

Oggetto: *Comunicazione ex art.18, comma 7°, Legge n. 55/90 s.m.i.- ex Art. 14 C.C.N.L. Edile Industria - ex Art.17 C.C.N.L. Edile Artigianato - ex art. 32 Legge Regionale n. 14/2002 - Deliberazione n. 5 del Comitato Tecnico per la Bilateralità dd. 14.10.2005* **(**)**

Ente Appaltante/Committente : ☐ **PUBBLICO** ☐ **PRIVATO**

_____

se privato (Cap.-Comune-Loc.-Via-Nr.)_____

La sottoscritta **impresa**_____

posizione Cassa Edile TS_____ nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede in_____

_____

codice fiscale_____partita IVA_____matricola INPS_____

posizione INAIL_____ dichiara che con contratto di subappalto) ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa_____

posizione Cassa Edile TS_____ dei seguenti lavori:

- **lavori di** (tipologia dei lavori in subappalto):_____
  nell'ambito dell'appalto avente per oggetto i lavori di (indicare la definizione dei lavori affidati in appalto dal Committente principale e desumibili dal cartello del cantiere):_____
- **cantiere** di (indirizzo)_____
- **CIG** (Cod. Id. Gara) n._____**prot. appalto**_____dd._____
- subappalto n._____ dd._____
- **ammontare del subappalto** €_____
- **costo della manodopera** sull'ammontare del subappalto €_____o incidenza_____%
- numero presumibile degli operai che verranno occupati nel subappalto_____
- **periodo effettivo lavori con manodopera** dal_____al_____
- numero complessivo di operai occupati nella circoscrizione di Trieste_____

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima, dall'art. 18, comma 7, della Legge 55/90, dall' art. 32 della Legge Regionale 14/2002, e dagli artt. 14 e 17 dei Contratti Collettivi, rispettivamente di Industria e Artigianato Edile, nonché dalla vigente normativa sul Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di Trieste di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia motivato interesse.

Data ……. Timbro e firma……...

(*) = Codice Identificativo Pratica da compilare a seguito richiesta di DURC per il cantiere di cui sopra.
(**)= "Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'Impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori l'avvio del singolo cantiere".

MOD. 4 – INTEGRAZIONE DENUNCIA CANTIERE

PER APPALTI PUBBLICI E LAVORI PRIVATI

C.I.P. (*):_____

Prot. n. **:**_____

Data: _____

Spett.le
CASSA EDILE TRIESTE
Via dei Cosulich, 10
34147 TRIESTE
Tel./Fax 040.2822401/434

Codice cantiere (riservato C.E.)……..

Oggetto: *Comunicazione ex art.18, comma 7°, Legge n. 55/90 s.m.i. - ex Art. 14 C.C.N.L. Edile Industria - ex Art.17 C.C.N.L. Edile Artigianato - ex art. 32 Legge Regionale n. 14/2002 - Deliberazione n. 5 del Comitato Tecnico per la Bilateralità dd. 14.10.2005* **(**)**

Ente Appaltante/Committente : ☐ **PUBBLICO** ☐ **PRIVATO**

_____

se privato (Cap.-Comune-Loc.-Via-Nr.)_____

☐ **APPALTO**

☐ **SUBAPPALTO** n._____ dd._____da Impresa: _____
_____pos. Cassa Edile TS_____

La sottoscritta impresa _____ posizione Cassa Edile TS _____ C.F._____con sede in _____

_____

per il cantiere di_____

- **CIG** (Cod. Id. Gara) n. _____**prot. appalto**_____dd._____

COMUNICA

☐ **SOSPENSIONE**: dal_____al_____

☐ **PROROGA**: dal_____al_____

☐ **VARIANTE IN CORSO D'OPERA**: €_____

☐ **S.A.L**. n._____: dal_____al_____importo €_____
% manodopera_____o costo €_____

☐ **CONTO FINALE**: dal_____al_____importo €_____
% manodopera_____o costo €_____

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di Trieste di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia motivato interesse.

Data ……. Timbro e firma……...

(*) = Codice Identificativo Pratica da compilare a seguito richiesta di DURC per il cantiere di cui sopra.
(**)= "Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'Impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori l'avvio del singolo cantiere".